

n.R.G. [REDACTED]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Cassino
Sezione civile - Area Lavoro

Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 28 settembre 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. [REDACTED] promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.to [REDACTED] come
[REDACTED]
[REDACTED]

- ricorrente

CONTRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la sede in Cassino, Viale dell'Università Località Folcara

- resistente

Oggetto: buoni pasto

Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25.9.2023 e ritualmente notificato, [REDACTED] ha convenuto l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- a) *accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso, che il ricorrente dal [REDACTED] al [REDACTED] ha maturato il diritto alla erogazione in suo favore dei buoni pasto per tutte le giornate lavorative superiori alle 6 ore di servizio, per il complessivo numero di 110 buoni, cui vanno detratti i 49 buoni già corrisposti per un totale di n. 61 buoni pasto, come da estratti presenze allegati;*
- b) *condannare l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in persona del Rettore pro tempore, ad erogare in favore del ricorrente n. 61 buoni pasto e/o in subordine a risarcire in favore del ricorrente il danno subito a causa dell'omessa corresponsione dei buoni pasto a far data dal [REDACTED] al [REDACTED] [REDACTED] nella misura di euro 7,00 per ciascun giorno di servizio prestato, oltre le sei ore, per la complessiva somma di euro 427,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo e/o in quella diversa somma che l'On. le Tribunale adito vorrà ritenere di giustizia o liquidare anche in via equitativa;*
- c) *condannare la convenuta Amministrazione, in persona del Rettore pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e cpa.*

2. Il ricorrente espone di lavorare alle dipendenze dell'Università convenuta dal [REDACTED] con attuale inquadramento nella categoria EP, [REDACTED] presso il [REDACTED] [REDACTED] che l'orario di lavoro previsto dal c.c.n.l. applicato al rapporto è di 36 ore settimanali, di norma ripartito su 5 giorni settimanali, con pianificazione dei rientri che consenta la fruizione del servizio da parte degli utenti nelle ore pomeridiane e assicuri il funzionamento delle strutture; che, per il personale di categoria EP come il ricorrente, l'orario è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e si caratterizza per una maggiore flessibilità, strettamente correlata alle esigenze della struttura, all'espletamento degli incarichi affidati e ai programmi da realizzare; di avere osservato un orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ore, nel periodo dal [REDACTED] al [REDACTED] per un totale di 110 giorni, maturando il diritto alla corresponsione di altrettanti buoni pasto; che l'Ateneo resistente gli erogava unicamente 49 buoni pasti, sull'erroneo presupposto che il relativo diritto maturasse solo dopo l'espletamento di 7 ore e 22 minuti di servizio (comprensivi della pausa di 10 minuti).
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che, ai sensi della disciplina legislativa dell'orario di lavoro di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 e delle disposizioni del c.c.n.l. e del contratto integrativo aziendale che regolano la materia dei buoni pasto, il diritto del lavoratore alla corresponsione del buono pasto, in assenza di un servizio gratuito di mensa aziendale, matura automaticamente al superamento delle sei ore di lavoro giornaliero, unitamente al diritto alla pausa di 10 minuti nella quale il pasto deve essere necessariamente consumato. Sostiene pertanto di avere diritto ad usufruire di 61 buoni pasto non corrisposti dall'Università convenuta o al risarcimento per equivalente del danno conseguente all'inadempimento datoriale.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione convenuta eccepisce che il diritto del dipendente alla corresponsione del buono pasto non sorge automaticamente per il solo fatto del superamento delle sei ore lavorative

giornaliero, trattandosi di diritto distinto e operante su un piano diverso rispetto al diritto ad usufruire della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche. Sostiene che il buono pasto, ai sensi della disciplina del contratto integrativo di Ateneo, spetta unicamente nei casi in cui il dipendente, oltre ad aver prestato servizio per almeno sei ore, abbia svolto ulteriori tre ore di lavoro straordinario ovvero abbia recuperato in un'unica soluzione un permesso precedentemente utilizzato comportante la mancata effettuazione del rientro pomeridiano. Evidenzia, altresì, di avere riconosciuto il diritto al buono pasto al personale inquadrato nella categoria EP, il cui orario giornaliero è di 7 ore e 12 minuti per cinque giorni settimanali, per ogni servizio giornaliero di oltre 7 ore e 22 minuti (comprensivi della pausa di 10 minuti), adottando quindi un trattamento di favore nei loro confronti. Deduce l'irrilevanza della giurisprudenza di legittimità richiamata da controparte, in quanto afferente al comparto sanità e dunque non estensibile al comparto università.

5. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito dell'udienza del 28 settembre 2026, sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente, dipendente dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con attuale inquadramento nella categoria EP, [REDACTED] addetto presso il [REDACTED] a percepire dalla convenuta datrice di lavoro 61 buoni pasto maturati e non corrisposti o in subordine l'importo equivalente a titolo risarcitorio. Il ricorrente sostiene che l'amministrazione resistente gli ha erogato unicamente 49 buoni pasto, a fronte dei 110 dovuti, sulla base di un'erronea interpretazione della disciplina dettata dal contratto integrativo d'Ateneo. Secondo l'interpretazione censurata il diritto al buono pasto maturerebbe solo dopo l'espletamento di 7 ore e 22 minuti di attività lavorativa (comprensivi della pausa di 10 minuti), anziché a seguito dell'espletamento di un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore, come si evince invece dalla normativa contrattuale

nazionale e integrativa correttamente interpretata, anche alla luce della disciplina legislativa sull'orario di lavoro e degli orientamenti in materia della giurisprudenza di legittimità.

7. La prospettazione del ricorrente merita di essere condivisa. È opportuno prendere le mosse dalla disciplina contrattuale collettiva. L'art. 60 del c.c.n.l. Università del 16.10.2008, quadriennio 2006-2009, rubricato "Mense e servizi sociali", pacificamente applicabile alla fattispecie, al punto 2 così prevede:

“Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:

- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;

- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;

- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto”.

8. Ai sensi della norma contrattuale collettiva citata, dunque, la scelta di erogare i buoni pasto è riservata all'amministrazione, previa valutazione di compatibilità con le disponibilità di bilancio, ed è dunque espressione di discrezionalità. Una volta che tale scelta sia stata esercitata nel senso della erogazione dei buoni pasto, l'amministrazione è tenuta a conformarsi ai criteri indicati dalla norma. Posto che *“l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso dall'Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture”* (art. 25), i buoni pasto, nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno 8 ore continuative, potranno essere erogati solo alla duplice condizione che (a) i

dipendenti non possano fruire nella pausa del servizio mensa gratuito o di altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro e che (b) nella singola giornata lavorativa il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa destinata alla consumazione del pasto, oppure effettui, oltre all'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, oltre la pausa all'interno della quale va consumato il pasto.

9. È coerente con tale disciplina quanto previsto dal contratto integrativo d'Ateneo (all. 3 ric.) all'art. 14, rubricato "Buono mensa":

"1. Il buono mensa spetta quando il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa pranzo prevista per almeno 10 minuti, all'interno della quale va consumato il pasto. Ai fini della maturazione del buono mensa la pausa deve essere osservata anche dal personale tecnico amministrativo che opta per l'orario di servizio articolato su 7.12 ore giornaliere e che intende richiedere il buono mensa.

2. Spetta, altresì, qualora il dipendente effettui, dopo sei ore di servizio, almeno tre ore di lavoro eccedenti il servizio ordinario, debitamente autorizzato, e nella giornata in cui il dipendente recupera in un'unica soluzione un permesso precedentemente utilizzato, che comportava la mancata effettuazione del rientro pomeridiano, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto".

10. Ai sensi del punto 1, l'unica condizione per il maturare del diritto al buono pasto del dipendente consiste nell'effettuazione di un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore e nella fruizione della relativa pausa pranzo di 10 minuti, da destinarsi alla fruizione del pasto. Tale previsione vale anche per il personale tecnico amministrativo che opta per l'orario di servizio articolato su 7 ore e 12 minuti giornalieri, come si evince chiaramente dall'ultimo periodo del punto 1, il quale, nello specificare che la pausa pranzo di 10 minuti - evidentemente all'interno dell'orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti - deve essere osservata anche da tale personale per poter fruire del buono pasto, indirettamente conferma che il diritto allo stesso sorge dopo l'effettuazione di 6 ore di lavoro con la relativa pausa di 10 minuti per la fruizione del pasto.

11. Non osta a tale ricostruzione la previsione del punto 2 che invece, erroneamente, l'Ateneo convenuto invoca per sostenere la tesi secondo cui il diritto al buono pasto del dipendente sorge solamente se, dopo il superamento delle sei ore di lavoro (a suo dire, condizione necessaria ma non sufficiente), lo stesso effettui almeno tre ore di lavoro straordinario oppure recuperi in un'unica soluzione un permesso precedentemente utilizzato comportante la mancata effettuazione del lavoro pomeridiano. Nella prospettazione della resistente e sulla scorta di una tale interpretazione, la scelta dell'amministrazione di erogare il buono pasto, dopo l'espletamento di 7 ore e 22 minuti di servizio (comprensivo dei 10 minuti di pausa), al personale che ha optato per l'orario di servizio di 7 ore e 12 minuti giornalieri articolato su 5 giorni settimanali, costituirebbe un trattamento di favore rispetto alla disciplina del contratto integrativo d'Ateneo.
12. L'assunto della resistente non è condivisibile perché incoerente con l'interpretazione letterale, logica e sistematica della disposizione contrattuale. Innanzitutto, l'utilizzo dell'inciso avverbiale "altresì" al punto 2 dell'art. 14 (*"spetta, altresì, qualora..."*) segnala, evidentemente, un requisito alternativo e non cumulativo del diritto alla fruizione del buono pasto. In secondo luogo, il punto 2 va letto in stretta connessione con il punto 1, dove, come si è rilevato sopra, non solo si collega direttamente la maturazione del diritto al buono pasto all'espletamento di un servizio superiore alle 6 ore, oltre la pausa di 10 minuti destinata alla consumazione del pasto, ma si ribadisce indirettamente che tale regola vale anche per il personale tecnico amministrativo che opta per l'orario di servizio articolato su 7 ore e 12 minuti, atteso che anche per tale personale è prescritta l'osservanza della pausa dei 10 minuti dopo le 6 ore di lavoro per la fruizione del buono pasto, mentre non si fa alcuna menzione del lavoro straordinario nella misura di almeno tre ore. Infine, sul piano sistematico, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 19 del contratto integrativo aziendale, per il personale di categoria EP - cui appartiene il ricorrente - l'orario di lavoro di 36 ore settimanali viene calcolato come media nell'arco di un trimestre, viene correlato *"in modo flessibile, anche rispetto alla durata della prestazione giornaliera, alle esigenze della struttura, all'espletamento dell'incarico loro affidato e ai programmi da realizzare"* e tale personale può predisporre, valutate le esigenze di

servizio con il responsabile della struttura, una programmazione trimestrale dell'orario di lavoro che può prevedere un diverso orario settimanale nel rispetto delle 36 ore settimanali medie nell'arco del trimestre (punti 1 e 2). Ne discende che, stante la flessibilità del regime orario, sarebbe impossibile applicare la regola della effettuazione, dopo sei ore di servizio, di almeno tre ore di lavoro straordinario debitamente autorizzato (art. 14, punto 2) quale "*conditio sine qua non*" per la fruizione del buono pasto (in alternativa al recupero, in un'unica soluzione, di un permesso precedentemente utilizzato comportante la mancata effettuazione del lavoro pomeridiano), secondo l'insostenibile interpretazione dell'Ateneo resistente. Infine, sempre sul piano sistematico, il collegamento funzionale della maturazione del diritto al buono pasto con il diritto alla pausa spettante dopo sei ore di attività lavorativa è stato ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta della previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003:

"1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo."

13. Il giudice di legittimità ha chiarito che, ai sensi della disciplina legislativa citata, "*la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e avviene nel corso della stessa*" e ha altresì precisato, in merito alla natura e alla funzione del buono pasto nel pubblico impiego contrattualizzato, che "*il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono*

assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio". Dalla natura e funzione del buono pasto, che "non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa" quanto piuttosto come "agevolazione di carattere assistenziale" la cui corresponsione, "piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione di lavoro)" discende che "l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e che tale effettuazione, a sua volta, come regola generale, presuppone che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, sicché la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verificano le suindicate condizioni" (Cass. civ. n. 31137/2019; in termini, Cass. civ. n. 5547/2021).

14. Venendo all'applicazione dei principi enunciati al caso di specie, è rimasto incontestato tra le parti che il ricorrente, dipendente dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con attuale inquadramento nella categoria EP, [REDACTED] addetto presso la [REDACTED] con orario di lavoro flessibile di 36 ore settimanale calcolato come media nell'arco di un trimestre e articolato su cinque giorni lavorativi, nel periodo dal [REDACTED] al [REDACTED] come attestato anche dall'estratto delle timbrature elettroniche (all. 2), ha prestato servizio per più di 6 ore giornaliere, oltre pausa di 10 minuti, nella seguente misure: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e così per un totale di 110 giorni. Il ricorrente, dunque, avendo prestato servizio in tali giornate per oltre sei ore lavorative, oltre i 10 minuti di pausa, ha maturato il diritto alla erogazione di 110 buoni pasto.

15. L'Università convenuta, come è rimasto parimenti incontestato, ha erogato solamente 49 buoni pasto, cosicché il ricorrente ha subito un danno patrimoniale corrispondente al valore dei 61 buoni pasto che aveva il diritto di percepire e che l'Università non gli ha corrisposto. Si ricorda sul punto che, in caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale (Cass. civ. 20621/2025). Nella specie, posto l'incontestato valore unitario del buono pasto nella misura di euro 7,00, va riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire dall'Ateneo convenuto, a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei 61 buoni pasto per il periodo sopra indicato, la somma pari ad euro 427,00, oltre accessori come per legge.
16. Le spese processuali sono poste a carico dell'Università convenuta secondo soccombenza nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014 in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi, cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale la somma di euro 427,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione di 61 buoni pasto maturati e non corrisposti nel periodo dal [REDACTED] al [REDACTED]
- per l'effetto, condanna l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 427,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario del

ricorrente nella misura di euro 641,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.

Cassino, 29 settembre 2026

Il Giudice

dott. Raffaele Iannucci